

Importazione di prodotti biologici Reg. UE 848/18

Laura Muratori

22 febbraio 22





Con il Reg. UE 848/18 la commissione, perseguendo il fine di offrire migliori **garanzie** e **tutele** per il settore delle produzioni biologiche, ha definito obiettivi ambiziosi nell'applicazione del proprio standard fra i quali spicca l'approccio alle produzioni biologiche importate:

- ➔ dal 1 gennaio 2027 tutti i prodotti importati saranno ottenuti in **piena conformità** dell'applicazione del Reg. UE 848/18 oppure saranno ottenuti nel rispetto di norme dei paesi originari, che la commissione ha ritenuto possano offrire garanzie equivalenti a quelle del proprio standard, nell'ambito di un **accordo commerciale** bilaterale.



Gli **aspetti applicativi** del Regolamento UE 848/18 inerenti le **importazioni di prodotti biologici da paesi terzi** rappresentano, in ordine temporale, l'ultimo importante tassello dell'impianto regolatorio per le produzioni biologiche.

Il regolamento controlli ufficiali Reg. UE 625/17, entrato in vigore nel dicembre del 2019, ha modificato sostanzialmente il controllo doganale, di conseguenza anche l'impatto sul regolamento per le produzioni biologiche è stato rilevante e ha richiesto la messa a punto di una **complessa struttura regolatoria**.

A livello nazionale il MiPAAF, nel mese di febbraio, ha emanato il **decreto** che reca disposizioni in merito all'attività di importazione.



Regolamento delegato (UE) 2021/**1698** della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire

→ *prospetta la definizione di un **elenco di prodotti ad alto rischio** provenienti dai paesi terzi, tramite l'adozione di un atto di esecuzione e sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione.*

Con il precedente regolamento Reg. CE 834/07 l'elenco dei prodotti/paesi a rischio, sebbene previsto e definito annualmente, non era regolamentato, ma suggerito attraverso la pubblicazione di specifiche **linee guida**.



Regolamento delegato (UE) 2021/**2305** della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/**625** del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione

→ *Definisce le condizioni per cui taluni prodotti biologici non ricadono nei controlli obbligatori presso i posti di controllo frontaliere*

Per via dell'impianto del regolamento controlli, Reg. UE 625/17 che contempla anche il settore delle produzioni biologiche, si è reso necessario definire un regolamento per cui non tutti i prodotti biologici e/o in conversione fossero ritenuti ad alto rischio.



Regolamento delegato (UE) 2021/**2306** della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione

→ *Definisce il certificato di ispezione (COI)*

La nuova struttura del certificato di ispezione, molto più articolata, persegue il fine di una tracciabilità trasparente e rappresentativa per i flussi sia fisici che contabili delle partite importate.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/**2307** della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione

→ *Dispone in merito alle notifiche preventive di arrivo merce*

Definisce l'estratto del certificato di ispezione inerente i regimi doganali speciali (deposito doganale-perfezionamento attivo)

Le nuove disposizioni fra cui quella sulla notifica preventiva di arrivo merce, insieme a molte altre, sottolineano la direzione presa sui controlli ufficiali ossia definire una piattaforma unica e autoportante per i controlli ufficiali.

Regolamento IMSOC (Reg. UE 1715/2019)

RIUNISCE

- RASSF sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi
- ADIS sistema per il trattamento delle informazioni sulle malattie degli animali
- EUROPHYT il sistema per le notifiche e le segnalazioni della presenza di organismi nocivi
- TRACES sistema per lo scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

Con il reg. 2119/21 la commissione, richiamando il regolamento IMSOC, ha disposto che dal 1° gennaio 2023 i certificati per le produzioni biologiche dovranno essere rilasciati in ambiente Traces.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/**2325** della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione

→ *classifica le merci*

A	Prodotti vegetali non trasformati
B	Animali vivi o prodotti animali non trasformati
C	Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati
D	Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ⁽¹⁾
E	Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi ⁽²⁾
F	Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione





Le nuove caselle del COI

2. Procedura a norma del regolamento 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

- Conformità (articolo 46)
- Paese terzo equivalente (articolo 48)
- Autorità di controllo o organismo di controllo equivalente (articolo 57) oppure
- Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale (articolo 47)

COI: stato dell'arte e scenari futuri

	CAPO VII	SCAMBI CON I PAESI TERZI	note	scadenza fase transitoria	
	Articolo 45	Importazione di prodotti biologici e in conversione	-	n.a.	
	Articolo 46	Riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo	-	-	
opzioni nel COI casella 2	Articolo 47	Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale	Cile-UK-(Svizzera)	-	
	Articolo 48	Equivalenza a norme del regolamento (CE) n. 834/2007	ex art. 33.2 Reg. CE 834/07 ex all.III Reg. CE 1235/08	31/12/2026	
	Articolo 57	Misure transitorie di controllo e di regolamento	organismi di controllo, del	ex art. 33.3 Reg. CE 834/07 ex all.IV Reg. CE 1235/08	31/12/2024






6. Operatore che acquista o vende il prodotto senza immagazzinarlo né manipolarlo fisicamente

→ se del caso, inserire il nome e l'indirizzo di uno o più operatori che acquistano o vendono il prodotto senza immagazzinarlo o manipolarlo fisicamente.

10. Posto di controllo frontaliero/punto di immisione in libera pratica

→ nel caso di partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, indicare il nome o il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema Traces al **posto di controllo frontaliero** di primo ingresso nell'Unione in cui sono eseguiti i controlli ufficiali conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione.
Nel caso di partite esentate da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione(5), indicare il nome e il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema Traces al **punto di immissione in libera pratica** nell'Unione europea, a seconda dei casi, in cui vengono effettuati i controlli ufficiali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione





19. Operatore responsabile della partita

→ nome, indirizzo e codice EORI, quale definito all'articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) 2015/2446, dell'operatore responsabile della partita, quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307. Da compilare a cura dell'importatore indicato nel riquadro 12, se l'operatore responsabile della partita è diverso da tale importatore.

l'importatore o una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che presenta la partita al posto di controllo frontaliere per conto dell'importatore.

20. Notifica preventiva

Data Ora

→ nel caso di una partita di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, indicare la data e l'ora previste di arrivo al posto di controllo frontaliere. Nel caso di una partita di prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2305, indicare la data e l'ora previste di arrivo al punto di immissione in libera pratica conformemente a tale regolamento.

assolve alla comunicazione preventiva di arrivo merce → decade adempimento ministeriale






21. Per trasferimento verso:

→ da compilare a cura dell'importatore o, se del caso, dell'operatore responsabile della partita, per chiedere il trasferimento dei prodotti verso un punto di controllo nell'Unione per ulteriori controlli ufficiali, se la partita è selezionata per controlli di identità e fisici dalle autorità competenti al posto di controllo frontaliere. Il presente riquadro riguarda unicamente prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Sulla compilazione di queste caselle si veda il Reg. UE 2305/21 art. 5.4 che per l'applicazione del controllo sulle partite biologiche modifica il Reg. UE 2123/19 in tema di controllo di identità e fisico presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliere



22. Dati del punto di controllo

→ indicare il nome del punto di controllo nello Stato membro in cui i prodotti devono essere trasferiti per i controlli di identità e fisici se le autorità competenti presso il posto di controllo frontaliere hanno selezionato la partita per tali controlli. Da compilare a cura dell'importatore o, se del caso, dell'operatore responsabile della partita. Il presente riquadro riguarda unicamente prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.



26. Per trasferimento dal posto di controllo frontaliere a un punto di controllo:

Sì No

→ da compilare a cura dell'autorità competente al posto di controllo frontaliere se la partita è selezionata per controlli di identità e fisici e se la partita può essere trasferita al punto di controllo per ulteriori controlli ufficiali. Il presente riquadro riguarda unicamente prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

27. Dati del punto di controllo

→ in caso di trasferimento verso un punto di controllo, indicare il nome del punto di controllo nello Stato membro verso il quale le merci devono essere trasferite per i controlli di identità e fisici, i suoi recapiti e il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema Traces al punto di controllo. Da compilare a cura dell'autorità competente al posto di controllo frontaliere. Il presente riquadro riguarda unicamente prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848

28. Mezzo di trasporto dal posto di controllo frontaliere a un punto di controllo

→ si vedano le istruzioni per il riquadro 17. Da compilare nel caso in cui la partita sia trasferita verso un punto di controllo per controlli di identità e fisici.



Decreto ministeriale n° **52932** del 4 febbraio 2022 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi

→ *Definisce i parametri per individuare il rischio associato all'attività di importazione di prodotti biologici da paesi terzi per determinare il controllo*

Dispone sul controllo fisico delle partite importate (all.II)

Articolo 5 Il Ministero affida i compiti all'importazione nell'provvedimento, risp



Prot. Uscita N.0079241 del 18/02/2022 Si evidenzia che alla luce del disposto del DM in questione che è applicabile dal 1° gennaio c.a. codesti Organismi prima dell' più eseguire l'attività di campionamento anche p
bera pratica della partita importata non dovranno ingresso.





Adempimenti per attività di importazione di prodotti biologici validi per l'anno 2022

DM 2049/12	<p><u>Notifica</u>: l'operatore provvede ad informatizzare la notifica su SIB.</p> <p>L'importatore notifica paesi e filiere oggetto di interesse; qualora nel tempo intervengano variazioni per filiera o paese di origine si renderà necessario un adeguamento della notifica in modo preventivo rispetto all'importazione.</p>
DM 52932/22	<p><u>Avvio attività di importazione</u>:</p> <p>l'operatore deve creare un profilo sulla piattaforma Traces, tale profilo viene validato dal MiPAAF dopo aver ricevuto da parte dell'operatore l'avviso di avvenuta registrazione (pqa5.notifica@politicheagricole.it) e successivamente alla data di pubblicazione della notifica su SIAN (la pubblicazione è da intendere come iscrizione all'albo nazionale importatori prodotti bio). Le importazioni potranno avvenire solo successivamente agli step sopra descritti.</p>
Reg. UE 2325 /21	<p><u>Qualifica fornitore/merce</u>:</p> <p>l'operatore, in caso di importazione secondo art.47 -48 -57 , verifica preventivamente nel certificato del fornitore e poi nel certificato di ispezione, che i prodotti importati rispettino i requisiti (paese di origine-odc-categoria dei prodotti) previsti dal Reg. UE 2325/21</p>
DM 18321/12	<p><u>PAI (programma annuale delle Importazioni)</u>: contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi.</p> <p>questo documento va presentato annualmente entro il 31/1 (entro il 15 maggio per l'anno 2022) e ogni qualvolta vi sia un aumento >30% delle quantità di prodotto importato o una modifica della tipologia di prodotto importato. L'adempimento è obbligatorio anche per importatori inattivi.</p>
Reg. UE 2307/21	<p><u>Notifica preventiva di arrivo merce</u>:</p> <p>l'adempimento è assolto con la compilazione della casella n° 20 del COI</p>
Reg. UE 2306/21 - Circolare MiPAAF 07/02/22	<p><u>Comunicazione del punto di ingresso</u>:</p> <p>l'adempimento è assolto con la compilazione della casella n° 10 del COI</p>
Nota MiPAAF n°72413/21	<p><u>Riepilogo annuale delle partite importate</u>: l'operatore conferma annualmente tramite SIAN le partite importate comunicate l'anno precedente.</p> <p>L'adempimento è obbligatorio anche per importatori inattivi. Il termine di presentazione è il 15 aprile 2022 e non verrà richiesto per gli anni futuri. Per chi fosse impossibilitato ad accedere a SIAN potrà presentare tale riepilogo tramite modulo apposito da inviare all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it</p>
Linee guida controlli aggiuntivi - DM 52932/22 all.II	<p><u>Controlli aggiuntivi</u>:</p> <p>Qualora la merce ricada nei controlli aggiuntivi, la stessa dovrà essere necessariamente campionata secondo quanto previsto dalle specifiche linee guida/DM. Il campionamento è a cura dell'autorità competente. L'operatore deve mantenere una tracciabilità registrata e documentata fino al produttore (si veda fac-simile)</p>
Reg. UE 2306/21	<p><u>Certificato di ispezione (COI)</u>: le partite del prodotto biologico importate sono scortate dal certificato di ispezione; se il certificato di ispezione è in forma elettronica è da intendere valido solo se corredato degli opportuni sigilli elettronici a disposizione dell'odc nel paese terzo e della dogana in ingresso, diversamente questo documento sarà in forma cartacea, in originale e vidimato con timbro e firma laddove previsto. A far data dal 1/7/2022 i COI dovranno essere solo di tipo elettronico con sigillo elettronico. Il certificato viene firmato dall'operatore consegnatario al ricevimento della merce e l'importatore lo tiene successivamente a disposizione delle AC e dell'organismo di controllo.</p>

Grazie per l'attenzione

Laura Muratori
laura.muratori@bioagricert.org

